

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti ():*

1° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

3° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002: Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005: Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008: Ristampa integrale.

8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Ristampa integrale.

9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011: Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

10° Aggiornamento del 24 luglio 2012: Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273,52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

11° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 44; **Sezione I:** da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; **Sezione II:** II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, **Sezione III:** da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

12° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, **Sezione II:** II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, **Sezione II:** da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

13° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 6, da 11 a 12, 19, da 22 a 29, da 41 a 42 **Sezione I:** da I.1.4 a I.1.10 **Sezione II:** II.1.13, da II.2.14 a II.2.15, da II.2.22 a II.2.23, II.4.26, II.7.3, da II.7.27 a II.7.29, II.7.31, da II.7.33 a II.7.34, da II.7.37 a II.7.39, da II.8.3 a II.8.23, da II.8.32 a II.8.37, da II.8.43 a II.8.46, II.9.30, II.11.1.3, II.11.1.6, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.9.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 7 a 10, da 13 a 18, da 20 a 21, da 30 a 40, da 43 a 48 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.22 **Sezione II:** II.4.27, II.7.4, a II.8.24 a II.8.31, da II.8.38 a II.8.42, da II.11.1.4 a II.11.1.5, II.11.2.4, da II.11.2.6 a II.11.2.7.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52120, 52326, 52330, 52334, 52340, 52342, 52360, 52361, 52363, 52365, 52367, 52369, 52380, 52382, 52384, 52386, 52372, 52376, 52396, 46422.

14° Aggiornamento del 30 giugno 2015: pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 1 a 2, da 4 a 7, da 14 a 15, da 18 a 20, 24, da 28 a 29, 31, da 37 a 48 *Sezione I:* I.1.10 *Sezione II:* II.2.5, II.2.18, da II.4.40 a II.4.42, II.5.3, da II.5.14 a II.5.15, II.6.3, II.7.23, da II.8.3 a II.8.5, II.8.40, II.9.22, II.9.29, II.9.38, II.10.3, II.11.1.3, da II.11.6 a II.11.9, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.14, II.12.4, da II.12.36 a II.12.37, da II.14.1 a II.14.6 *Sezione III:* III.1.6, da III.1.8 a III.1.11, da III.1.20 a III.1.21, da III.2.3 a III.2.8, da III.2.10 a III.2.13, da III.2.21 a III.2.22, da III.3.13 a III.3.14 *Sezione IV:* da IV.1 a IV.2.

È istituita la Sezione IV T denominata “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALAZIONE TRANSITORIA”, che contiene le medesime voci segnaletiche e le medesime istruzioni di compilazione presenti nella Sezione IV “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI” in vigore prima del presente aggiornamento.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Avvertenze Generali:* 3, da 8 a 13, da 16 a 17, da 21 a 23, da 25 a 27, 30, da 32 a 36 *Sezione I:* da I.1.11 a I.1.24 *Sezione II:* da II.5.3 a II.5.15, da II.7.24 a II.7.26, II.8.6, da II.8.41 a II.8.45, da II.11.2.6 a II.11.2.7, da II.12.38 a II.12.76.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.13, 52014.21, 52279, 52281, 52283, 46540.19, 46540.21, 46540.23, 46540.25, 52296.11, 52298.21, 52298.23, 46319.01, da 58560.10 a 58560.38, 52652, 52654, 52658, 52444.01, 52444.07, 52448.05, 52448.19, 52450.07, 52452.05, 52452.09, 52452.25, 52452.29, 52452.45, 52452.49, 52470.11, 52472.00, 52482.29, 52482.31, 52484.09, 52486.13, 52488.01, 52488.07, 52492.03, 52492.11, 52494.07, 52496.05, 52496.09, 52496.25, 52496.29, 52496.45, 52496.49, 52512.09, 52514.00, 47048.00, 47052.00.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.19, 46535, 46540.20, 46540.22, 46540.24, 46540.26, 46540.28, 46540.30, 52280, 52282, 52296.12, 52296.14, 52298.22, 52298.24, 52298.26, 52298.28, 46382, 46319.02, 46319.30, da 58560.02 a 58560.08, 52444.02, 52444.04, 52444.08, 52444.10, 52448.06, 52448.08, 52448.20, 52448.24, 52450.08, 52450.10, 52452.04, 52452.06, 52452.08, 52452.24, 52452.26, 52452.28, 52452.44, 52452.46, 52452.48, 52470.06, 52470.12, 52472.02, 52472.04, 52482.30, 52484.10, 52484.12, 52486.14, 52486.16, 52488.02, 52488.04, 52488.08, 52488.10, 52492.04, 52492.06, 52492.12, 52492.14, 52494.08, 52494.10, 52496.04, 52496.06, 52496.08, 52496.24, 52496.26, 52496.28, 52496.44, 52496.46, 52496.48, 52512.04, 52512.10, 52514.02, 52514.04, 47048.02, 47048.04, 4705202, 47052.04.

15° Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 24 a 25, da 28 a 30, da 40 a 41 *Sezione I:* da I.1.10 a I.1.11 *Sezione II:* II.1.3, da II.1.7 a II.1.9, II.6.3, II.7.8, II.7.27, da II.8.3 a II.8.14, II.8.16, II.8.18, II.8.20, II.8.22, da II.8.24 a II.8.26, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.34 a II.8.35, II.10.3, II.12.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Avvertenze Generali:* 42 *Sezione II:* II.8.17, II.8.19, II.8.21, II.8.23, II.8.27, da II.8.30 a II.8.33, da II.8.36 a II.8.46, da II.12.6 a II.12.77.

È istituita la Sottosezione 15 denominata “OPERAZIONI DI MICROCREDITO” nell’ambito della Sezione II “ALTRE INFORMAZIONI” con le relative voci aventi i seguenti codici: 67726, 67728, 67748, 67730, 67732, 67740, 67744 (da pag. II.15.1 a II.15.12).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52391.48, 52507.

16° Aggiornamento del 28 dicembre 2017: Revisione integrale.

17° Aggiornamento dell’11 dicembre 2018: . pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 35, 44, 46; **Sezione I:** I.1.14, I.2.2, **Sezione II:** pagg. da II.1.2 a II.1.3, da II.1.5 a II.1.9, da II.1.11 a II.1.13, da II.2.8 a II.2.9, da II.2.26 a II.2.27, da II.5.13 a II.5.14, II.6.2, da II.7.7 a II.7.23, II.7.32, da II.7.36 a II.7.37, da II.8.2 a II.8.8, da II.8.33 a II.8.40, II.8.61, II.8.63, da II.8.65 a II.8.67, da II.8.71 a II.8.73, da II.8.83 a II.8.84, da II.9.3 a II.9.9, da II.9.11 a II.9.15, II.11.2.8, II.11.2.14, II.12.42; **Sezione III:** pagg. da III.1.3 a III.1.5, da III.1.7 a III.1.12, III.1.14, da III.2.2 a III.2.8, da III.2.17 a III.2.18, III.2.20, da III.2.22 a III.2.25, da III.2.27 a III.2.28, da III.2.30 a III.2.32, III.2.39, da III.2.51 a III.2.52.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. da 8 a 34, da 36 a 43, 45, da 47 a 49; **Sezione II:** pagg. da II.2.10 a II.2.25, da II.2.28 a II.2.31, da II.8.9 a II.8.32, da II.8.41 a II.8.60, II.8.62, II.8.64, da II.8.68 a II.8.70, da II.8.74 a II.8.82, da II.8.85 a II.8.90, da II.9.16 a II.9.68; **Sezione III:** pagg. III.2.19, III.2.21, III.2.26, III.2.29, da III.2.33 a III.2.38, da III.2.40 a III.2.50.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52024.05, 52024.09, 52051.03, 52051.05, 52153, 52390.44, 46184.05, 46184.06, 46184.09, 46184.10, 46184.13, 46184.14, 46184.17, 46184.18, 46187, 52050.05, 52050.07, 52052.05, 52052.07, 52054.25, 52054.27, 58415.09, 58445.09, 52560, 52562, 52564, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52571, 52531, 52544.25, 52544.26, 52544.27, 52548.17, 52548.19, 52547, 52551, 52557, 52561, 52533.07, 52533.15, 52533.23, 52533.31, 52535.07, 52535.15, 52470.13, 52537.05, 52537.07, 52537.09, 52537.11, 52537.17, 52537.19, 52539.05, 52539.07, 52539.09, 52539.11, 52539.17, 52539.19, 47016, 47058, 47060.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52024.06, 52024.08, 52051.04, 46184.04, 46184.08, 46184.12, 46184.16, 52050.08, 52052.08, 52054.24, 52533.08, 52533.16, 52533.28, 52533.36, 52535.08, 52535.16, 52470.02, 52470.11, 52537.04, 52537.08, 52537.16, 52537.20, 52539.04, 52539.08, 52539.16, 52539.20, 46997.

18° Aggiornamento del 17 settembre 2019: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. 2, 4, da 7 a 8, da 44 a 46; **Sezione I:** pagg. da I.1.3 a I.1.10, I.1.12, I.1.17, I.2.2, da I.2.4 a I.2.6, I.2.10; **Sezione II:** pagg. da II.9.69 a II.9.70, II.12.5, da II.12.10 a II.12.11, da II.12.14 a II.12.21, II.12.24, da II.12.27 a II.12.28, II.12.49, da II.12.51 a II.12.55, da II.12.57 a II.12.58, II.12.60, da II.12.63 a II.12.65, II.12.69, da II.12.71 a II.12.78, II.12.80; **Sezione III:** pagg. da III.1.4 a III.1.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. 3, da 5 a 6, da 9 a 43; **Sezione II:** pagg. II.12.12, II.12.25, II.12.29, II.12.50, II.12.56, II.12.59, da II.2.61 a II.12.62, da II.12.6 a II.12.68, II.12.70, II.12.79.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58625.20, 58625.22, 58625.24, 58625.26, 58630.10, 58630.12, 58635.23, 58635.25, 58640.10, 58640.12, 58370, 58372.

19° Aggiornamento del 23 dicembre 2020: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 31, **Sezione II:** pagg. II.4.31, da II.8.2 a II.8.9, da II.8.34 a II.8.39, II.8.66, II.8.83.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** pagg. da II.4.32 a II.4.44, da II.8.10 a II.8.33, da II.8.40 a II.8.65, da II.8.67 a II.8.82, da II.8.84 a II.8.91.

Con il presente aggiornamento è stata introdotta la voce avente il seguente codice: 52272.

20° Aggiornamento del 25 maggio 2021: pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg. da 24 a 31; *Sezione I*: I.1.7, I.1.14; *Sezione II*: pagg. II.4.34, II.5.14, da II.8.2 a II.8.21, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.32 a II.8.55, II.8.57, da II.8.59 a II.8.63, II.8.74, II.8.80, da II.9.2 a II.9.5; *Sezione III*: pagg. da III.1.16, da III.2.13 a III.2.23.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Sezione II*: pagg. da II.5.15, II.8.56, II.8.58, da II.8.64 a II.8.73, da II.8.75 a II.8.79, da II.8.81 a II.8.88, da II.9.6 a II.9.65; *Sezione III*: pagg. da III.2.24 a III.2.50.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52009.02, 52009.06, 52024.11, 52024.13, 58378, 46164.02, 46164.05, 52517.05, 52517.07, 52517.09, 52517.11, 52540.02, 52540.06, 52540.10, 52540.14, 52540.18, 52540.22, 52540.26, 52540.30, 52540.34, 52540.38, 52540.42, 52540.46, 52540.50, 52540.54, 52540.58, 52540.66, 52540.70, 52540.74, 52540.78, 52542.02, 52542.06, 52542.10, 52542.14, 52542.18, 52542.30, 52542.34, 52542.38, 52542.46, 52542.54, 52542.58, 52542.66, 52542.74, 52544.02, 52544.06, 52544.13, 52544.14, 52544.17, 52544.18, 52544.38, 52544.40, 52544.42, 52544.44, 52544.46, 52544.48, 52544.50, 52544.52, 52544.54, 52544.56, 52548.26, 52548.28, 52548.30, 52548.32, 52548.34, 52548.36, 52548.38, 52548.40, 52548.42, 52548.44, 52548.46, 52548.48, 52547.18, 52547.20, 52547.22, 52547.24, 52547.26, 52547.28, 52551.18, 52551.20, 52551.22, 52551.24, 52551.26, 52551.28, 52557.18, 52557.20, 52557.22, 52557.24, 52557.26, 52557.28, 52561.18, 52561.20, 52561.22, 52561.24, 52561.26, 52561.28.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52009.04, 52024.05, 52451, 52453, 52483, 52487, 46158, 46164.01, 46172, 46174, 46176, 46182, 52517.04, 52517.08, 52540.04, 52540.08, 52540.12, 52540.16, 52540.20, 52540.24, 52540.28, 52540.32, 52540.36, 52540.40, 52540.44, 52540.48, 52540.52, 52540.56, 52540.60, 52540.62, 52540.64, 52540.68, 52544.04, 52544.16, 52544.25, 52544.28, 52546, 52548.04, 52548.12, 52548.17, 52548.20, 52550, 52547.04, 52547.12, 52551.04, 52551.12, 52557.04, 52557.12, 52561.04, 52561.12.

21° Aggiornamento del 26 ottobre 2021: pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg. da 3 a 4, 8, da 37 a 39, da 42 a 43, da 46 a 47; *Sezione II*: pagg. II.7.2, da II.7.7 a II.7.8, II.7.10, da II.7.12 a II.7.13, II.7.17, II.7.22, II.12.11, da II.12.13 a II.12.14, da II.12.20 a II.12.25, da II.12.27 a II.12.30, da II.12.32 a II.12.42, da II.12.45 a II.12.52, da II.12.54 a II.12.65, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da II.12.77 a II.12.85, da II.12.87 a II.12.168.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo:

Avvertenze Generali: pagg. da 5 a 7, da 9 a 23, da 40 a 41, da 44 a 45, da 48 a 50; *Sezione II*: pagg. II.7.3, II.7.9, II.7.11, da II.7.14 a II.7.16, da II.7.18 a II.7.21, da II.7.23 a II.7.36, II.12.12, da II.12.15 a II.12.19, II.12.26, II.12.31, da II.12.43 a II.12.44, II.12.53, da II.12.66 a II.12.70, II.12.73, da II.12.75 a II.12.76, II.12.86.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58081.10, 58081.14, 58254, 58662, 58664, 58702, 58703, 3229.16, 58587, 58588, 58552, 58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07, 58620.10, 58620.12, 58620.14, 58620.16, 58625.17, 58625.19, 58625.28, 58625.30, 58625.32, 58625.34, 58630.03, 58630.05, 58630.14, 58630.16, 58632, 58779, 58170.10, 58170.20, 58170.22, 58633.09, 58635.07, 58635.08, 58635.32, 58635.34, 58635.036, 58635.38, 58640.03, 58640.05, 58640.14, 58640.16, 58641, 58645.20, 58645.22, 58645.24, 58645.26, 58645.28, 58645.30, 58645.32, 58645.34, 58645.36, 58645.38, 58645.40, 58645.42, 58721, 58722, 58723, 58724, 58726, 58727, 58728, 58729, 58731, 59732, 58733, 58734, 58736, 58738, 58739, 58743, 58744, 58746, 58747, 58748, 58749, 58751, 58752, 58754, 58756, 58757, 58759, 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769, 58771, 58772, 58773, 58774, 58776, 58786, 58787, 58788, 58789, 58791, 58737.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58081.02, 58081.06, 58214, 46442, 46444, 46168.10, 58577.06, 58577.08, 58620.06, 58620.08, 58670, 58672, 58675, 58633.12, 58633.14, 58645.10, 58645.12, 58645.14, 58645.16, 58675, 58735.

22° Aggiornamento del 2 novembre 2022: pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg. da 7 a 8, da 42 a 43; *Sezione II*: pagg. II.12.3, II.12.5, II.12.29, da II.12.120 a II.12.121, II.12.162.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali**: pagg. da 9 a 23, 44; **Sezione II**: pagg. da II.9.63 a II.9.64, II.12.4, da II.12.6 a II.12.28, da II.12.20 a II.12.119, da II.12.122 a II.12.161, da II.12.163 a II.12.171.

È istituita la Sottosezione 16 denominata “Relazioni con la clientela” nell’ambito della Sezione II “Altre informazioni” con le relative voci aventi i seguenti codici: 52430 (dalla sottosezione II.9), 52541, 52543, 52545, 52549, 52553, 52555, 52558, 52559, 52563 (da pag. II.16.1 a II.16.13).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52565, 52572, 58766.

23° Aggiornamento del 28 novembre 2023: pagine modificate: **Avvertenze Generali**: pagg. da 24 a 30, 44; **Sezione II**: pagg. da II.8.88 a II.8.91, da II.12.2 a II.12.3, II.12.11, da II.12.14 a II.12.16, II.12.18, II.12.26, da II.12.36 a II.12.37, da II.12.41 a II.12.42, da II.12.51 a II.12.53, da II.12.81 a II.12.82, II.12.92, da II.12.95 a II.12.103, da II.12.118 a II.12.119, da II.12.123 a II.12.124, II.12.126, da II.12.129 a II.12.135, da II.12.162 a II.12.163, da II.12.170 a II.12.171, da II.12.175 a II.12.181.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali**: pag. 31; **Sezione II**: pagg. da II.9.4 a II.9.5, da II.12.12 a II.12.13, II.12.17, da II.12.19 a II.12.25, da II.12.27 a II.12.29, da II.12.54 a II.12.80, da II.12.83 a II.12.91, da II.12.93 a II.12.94, da II.12.104 a II.12.117, da II.12.120 a II.12.122, II.12.125, da II.12.127 a II.12.128, da II.12.136 a II.12.161, da II.12.164 a II.12.169, da II.12.172 a II.12.174, da II.12.182 a II.12.186.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58242, 58244, 58527, 58577.14, 58577.16, 58577.18, 58577.20, 58577.22, 58577.24, 58577.26, 58577.28, 58718, 58741, 58719, 58792, 58751.20, 58751.22, 58751.24, 58794, 58796, 58802, 58804.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52503.02, 52565.02, 46545, 58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07.

AVVERTENZE GENERALI

7. QUALITÀ DEL CREDITO

7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

Inadempienze probabili ("unlikely to pay")

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui

all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS (¹); ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza (²), momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

Nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3 del Codice), qualora questo si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico (³) del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* (⁴). Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l'intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice.

³ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁴ Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽¹⁾

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽²⁾.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “Forborne performing exposure” ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l'intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano, le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽³⁾.

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

¹ L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

² Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾.

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio nella voce 52371 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela") vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽³⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "Non-performing exposures with forbearance measures" e delle "Forborne performing exposures" come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "non deteriorati" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

¹ L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

² Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l'altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno ottenuto l'omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice) vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate. Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo in caso di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽¹⁾.

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

7.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, nonché conti correnti e depositi a vista verso banche classificati nella voce cassa e disponibilità liquide.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Non rientrano nella ripartizione di cui sopra le esposizioni creditizie *impaired* fin dalla loro origine o dalla loro acquisizione. Queste sono rilevate separatamente come “*impaired* acquisite o originate” dalla data di prima segnalazione fino alla loro cancellazione.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* ⁽¹⁾ che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l'operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell'IFRS 9 (c.d. *derecognition*);

¹ Per la definizione di *write-off* si rinvia al Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM); ove specificato, in caso di ri-cessione ad altro veicolo di finanziamenti bancari, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, con il codice censito della società veicolo cedente;
- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei *write-off* (interventivi precedentemente o successivamente alla cessione). Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

18. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58081 "Write-off di attività finanziarie cartolarizzate - attività di servicing", 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" e 58254 "Rivalutazioni di finanziamenti di IFM oggetto di operazioni di cessione - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende - ai sensi dell'art.121 del TUB - la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le

esclusioni di cui all'art.122 del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all'intermediario finanziatore oppure per altra finalità.

- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

19. TIPO APPROCCIO

Con riferimento alle voci 52371 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52413 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso clientela” e 52443 “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela” è richiesta la ripartizione per “Tipo approccio”.

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Sottosezione:

8 – QUALITÀ E FLUSSI

Voce: **58242**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo.

Va indicato il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” per i soggetti non residenti), “finalità del credito”, “tipo servicer” e “sofferenze”.

La variabile “tipo servicer” deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgerà l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di cessione di crediti a controparte cessionaria residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile “tipo servicer” deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad “altri soggetti”.

Per la sottovoce 02 e 12 nel caso di cessioni a società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 12 è prevista la variabile “tipo cessione”. In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore “warehousing” va utilizzato nelle fasi di warehousing delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso lo stesso intermediario originator (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore “auto-cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'intermediario originator acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore “altre cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali l'intermediario originator non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nella sottovoce in argomento formano oggetto di rilevazione anche i “trasferimenti” operati da una categoria di cessione all'altra. Ad esempio:

- nell'ambito della fase di “warehousing”, nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, l'ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “warehousing” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni", nel caso in cui successivamente l'intermediario originator ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "altre cartolarizzazioni" con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo: operazioni di cartolarizzazione".

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

- 02** CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 06** CESSIONI A IFM RESIDENTI
- 08** CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 10** CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

- 12** CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 16** CESSIONI A IFM RESIDENTI
- 18** CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 20** CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58244**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

Non rientrano le operazioni di fusione e acquisizione, per le quali alla fine del periodo di riferimento della segnalazione l'ente acquisito non esiste più.

Va indicato il valore pari al prezzo corrisposto per l'acquisto.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer" e "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per le sottovoci 02, 06, 08, 10 è prevista l'individuazione dell'eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dal medesimo intermediario, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile "tipo cessione").

Per la sottovoce 02 nel caso di acquisti da società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

- 02** DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 04** DA VEICOLO DI COVERED BOND
- 06** DA IFM RESIDENTI
- 08** DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 10** DA ALTRI SOGGETTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 – Dati integrativi

Sottosezione:

9 – DATI INTEGRATIVI

Voce: **46168**

ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA

La voce è riconducibile alla tabella 4.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo.

È richiesta la ripartizione per “Stadi di rischio di credito”, per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

06 FINANZIAMENTI PER LEASING

FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

12 CREDITO AL CONSUMO

Sono escluse le operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio (TFS).

13 PRESTITI SU PEGNO

14 CARTE DI CREDITO

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

16 CREDITO IMMOBILIARE

17 CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA

21 ALTRI

Nella presente sottovoce figurano i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring. Figurano altresì nella

presente sottovoce gli interessi attivi maturati ed esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto. Sono incluse le operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio (TFS).

20 TITOLI

23 ALTRE ATTIVITÀ

Figurano nella presente sottovoce anche gli interessi attivi maturati e non ancora esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Sottosezione:

12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

Voce: **52503**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela la cui contropartita contabile è il conto di pagamento e/o la moneta elettronica emessa (cfr. art. 114 quinquies 1, 114 duodecies e 114 terdecies del TUB).

Per la definizione di conto di pagamento e di moneta elettronica cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4 e 12.5.

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito). Vanno inclusi anche i conti correnti e i depositi a vista.

06 TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Per la definizione di titoli qualificati si veda il Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

08 FONDI COMUNI

Cfr. Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

Voce: **52565**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE ALLE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DIVERSE DAI CONTI DI PAGAMENTO E DALLA MONETA ELETTRONICA

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela la cui contropartita contabile è riferita alle altre somme ricevute dalla clientela diverse da quelle giacenti nei conti di pagamento e da quelle relative alla moneta elettronica emessa segnalate nella voce 52503.

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito). Vanno inclusi anche i conti correnti e i depositi a vista.

06 TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Per la definizione di titoli qualificati si veda il Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

08 FONDI COMUNI

Cfr. Regolamento della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica".

La presente sottovoce va dettagliata secondo l'attributo "codice titolo".

Voce: **58527**

ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

La presente voce non va segnalata dai PISP.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'importo degli ordini di pagamento effettuati per conto della clientela in assenza di un conto di pagamento aperto a loro nome.

02 NUMERO

04 IMPORTO

Voce: **52530**

SERVIZI DI PAGAMENTO: TURNOVER

Cfr. voce 52511 – “Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento”.

Valore totale dei finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione riferita al 31 marzo vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 30 giugno).

La sottovoce 06 va distinta per “tipo credito”.

- 02** CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)
- 04** CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE
- 06** ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **46436**

ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Nella presente voce va segnalato il numero e l'importo degli estratti conto emessi nel periodo di riferimento relativi all'utilizzo delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento segnalante.

Vanno altresì inclusi gli estratti conto di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

REGOLATI MEDIANTE:

02 ADDEBITO IN C/C BANCARIO

03 ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO

04 ADDEBITO TRAMITE RETE

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce gli estratti conto inviati tramite rete (es. Internet) e regolati dall'intestatario del rapporto sempre tramite rete.

12 ALTRI STRUMENTI

Voce: **46440**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"⁽¹⁾ e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

12 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

14 EMITTENTI NAZIONALI

15 EMITTENTI ESTERI

ALTRE OPERAZIONI

¹ Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo non elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

18 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

22 EMITTENTI NAZIONALI

24 EMITTENTI ESTERI

Voce: **58662**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440. Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 46440.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e "categoria esercenti convenzionati".

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58664**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli ATM, basate su carte proprie o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "Stato emittente".

Per "provincia di esecuzione dell'operazione" e "localizzazione del dispositivo" si intende rispettivamente la provincia e il paese in cui è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **52222**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni di cui alle voci 46440 e 58662 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **46448**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

La presente voce va segnalata dai soli IP e IMEL che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve essere segnalata dagli IP e dagli IMEL che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti.

Vanno incluse anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dall’ente segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **46452**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Numero delle carte utilizzabili su ATM e POS anche con funzioni di carte di debito, cioè determinando a fronte di ogni operazione di prelievo o pagamento, un addebito in conto eseguito, di norma, entro il giorno successivo all'operazione.

Voce: **46456**

POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Le posizioni vanno riferite ai soggetti ai quali fa capo il regolamento delle diverse carte di credito emesse. In particolare, nel caso di carte supplementari associate ad una carta principale va segnalata un'unica posizione; medesima indicazione nel caso di più carte rilasciate ad esponenti di un'azienda il cui regolamento faccia capo all'azienda stessa.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a seconda che si riferiscano a carte aziendali o carte personali.

Voce: **46460**

POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero delle posizioni, riferite ai soggetti, sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a seconda che si riferiscano a carte aziendali o carte personali.

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente o sul conto di pagamento.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari, ecc.

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **46464**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Vanno inclusi nella presente voce anche gli anticipi di contante ai possessori di carte di credito virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Vanno esclusi gli anticipi di contante derivanti da operazioni “cash back” e “cash in shop” segnalate nelle voci 58702 e 58703.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” limitatamente alla sottovoce 10. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario

È altresì richiesta la “localizzazione del dispositivo” e lo schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura o è situato lo sportello.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

È prevista la ripartizione per “tipo terminale” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Anticipi di contante effettuati dall’ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall’ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall’ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

04 DI EMITTENTI NAZIONALI

08 DI EMITTENTI ESTERI

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **58702**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la “localizzazione del dispositivo” e lo schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al Paese in cui è installata l’apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l’importo dell’operazione di anticipo contante sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nella sottovoci 46464.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58703**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

È richiesta la ripartizione per “Stato emittente”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “localizzazione del dispositivo”. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al Paese in cui è installata l’apparecchiatura.

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL’AZIENDA SEGNA-LANTE - CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l’importo delle operazioni di anticipo di contante sono distinti dalle operazioni di pagamento da segnalare nelle voci 46440 e 58662.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **46468**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni di pagamento effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'IP o dall'IMEL.

Vanno incluse anche le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali, la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

05 PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

06 SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

Voce: **52232**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 46468 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO “ON LINE”:

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **3229**

POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE

Apparecchiature automatiche di proprietà dell'IP o dell'IMEL segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito/accredito automatico del proprio conto a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati o prelievo di contante e l'accredito/addebito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio. Nel caso in cui la proprietà sia in capo ad un soggetto non vigilato (es. proprietà dell'esercizio commerciale) la segnalazione è in capo a chi gestisce l'apparecchiatura.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di sportello", "settore di attività economica" e "ramo di attività economica".

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless") e in base alla tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

POS

12 RETE AZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

14 RETE INTERAZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

16 ALTRI DISPOSITIVI

Voce: **58587**

POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI

Vanno segnalati nella presente voce i POS diversi da apparecchiature fisiche (ad es. i punti vendita “on line” nell’ambito del commercio elettronico).

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per la valorizzazione della quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno dello stesso istituto di pagamento. Non vanno inclusi i pagamenti effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F23 e F24 da segnalare nella voce 58552.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento "passivo" destinatario della disposizione CBI.

Vanno inoltre inclusi (cfr. anche la voce 58577, sottovoci 10 e 12):

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58550.42 e 58550.44 è prevista la ripartizione per "Tipo inizializzazione".

Per il "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente dell'ente segnalante che dispone il bonifico, per lo "Stato di controparte" si fa riferimento all'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Gli IP e gli IMEL dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. “Freccia”)

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

Per le sottovoci 14, 16, 22 e 24 la “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale l’operazione viene effettuata dal pagatore. Per le sottovoci 18, 20, 26 e 28 la “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia: 1) di installazione dell’apparecchiatura utilizzata per il pagamento, ove presente; 2) di residenza del cliente. Per le sottovoci 26 e 28, nel caso di incassi tramite rete terza, la provincia di esecuzione dell’operazione, ove non conosciuta, andrà valorizzata utilizzando l’opzione “non applicabile”.

Limitatamente alle sottovoci da 14 a 28 è inoltre richiesta la classificazione per “tipologia di provvista”.

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO:

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall’ente segnalante con altro intermediario (es. Poste Italiane) anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo.

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

14 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

16 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

18 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più

rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

20 AMMONTARE

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO:

È altresì prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “tipo incasso” e “tipo mandato”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante direttamente con l'ente beneficiario del pagamento (c.d. “ente fatturatore”), anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo (es. PagoPA ⁽¹⁾).

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

22 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

24 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

26 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

28 AMMONTARE

¹ Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPA, il settore di attività economica, ove non conosciuto (ad es. il beneficiario non è cliente del soggetto segnalante), andrà valorizzato con l'opzione “non applicabile”.

SENZA MANDATO:

È altresì prevista la ripartizione per “settore di attività economica” e “Stato di controparte”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. Nel caso di beneficiari non clienti del segnalante, il settore di attività economica, ove non conosciuto, andrà valorizzato utilizzando l’opzione “non applicabile”.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini diverse da quelle con mandato; in questo caso l’operazione di pagamento produce gli effetti di un normale bonifico e, pertanto, va segnalata anche nella voce 58550 “bonifici disposti da propria clientela”.

10 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

12 AMMONTARE

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela e, eventualmente, di altre operazioni con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.). Vanno incluse altresì le macchine a disposizione della clientela che permettono il prelievo di contanti senza la presenza di un operatore (ad esempio i c.d. "Totem").

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione semestrale).

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello" e per "localizzazione del dispositivo" riferite, rispettivamente, alla provincia e allo Stato in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless").

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e l'istituto di pagamento, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli istituti di pagamento, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

**AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI:
NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER
CARATTERISTICHE OPERATIVE)**

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell’apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l’istituto di pagamento segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli A.T.M. abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli A.T.M. non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58607**

SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home e corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l’istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, il cliente va riportato in ciascuna delle voci interessate. Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra istituto di pagamento “proponente” o “attivo” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e istituto di pagamento/banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dall’istituto di pagamento “attivo” e/o invia a quest’ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali l’istituto di pagamento opera come istituto di pagamento “attivo”; non vanno invece considerati i clienti per i quali l’istituto di pagamento segnalante opera come istituto di pagamento “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con l’istituto di pagamento segnalante appositi contratti per l’accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà dell’istituto di pagamento segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel. Vanno segnalati i clienti che hanno utilizzato tali servizi almeno una volta nell’anno.

Nella presente voce vanno inclusi anche i servizi offerti tramite app a fronte di contratti di Home e Corporate banking.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Limitatamente alle sottovoci 06, 08, 20 e 22 viene richiesta la ripartizione tra collegamenti effettuati tramite app da dispositivo mobile, tramite web e sia tramite app che tramite web (variabile “tecnologia”).

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

- 06 CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 08 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

- 16 CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 18 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

TRAMITE INTERNET:

- 20 CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

- 26 CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 28 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l’istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

Nella voce vanno segnalati i clienti che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell’ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l’identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

02 CON FUNZIONI INFORMATIVE

06 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

10 CON FUNZIONI INFORMATIVE

14 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dall’istituto di pagamento segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l’esercizio dell’attività lavorativa.

18 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere alla data di riferimento rilasciate dall’istituto di pagamento dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Pertanto, nel caso, ad esempio, di IP o IMEL che aderiscono al circuito Pagobancomat, tale voce va segnalata dai soli IP o IMEL che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M., P.O.S. o altro dispositivo che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno altresì ricomprese le c.d. carte virtuali ⁽¹⁾ nei casi in cui generino un nuovo rapporto contrattuale con il titolare ⁽²⁾. Pertanto le carte in circolazione emesse su supporto fisico già oggetto di segnalazione e per le quali venga anche previsto un utilizzo in forma smaterializzata, oppure che sono oggetto di smaterializzazione, vanno segnalate una sola volta.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

Viene inoltre prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO INTERNAZIONALE:

¹ Per carta “virtuale” si intende una carta di pagamento (credito/debito/moneta elettronica) smaterializzata e digitalizzata su supporti o devices quali ad esempio *smartphone* e *tablet*.

² Ai fini dell’identificazione di un nuovo rapporto rileva l’attribuzione di un numero univoco (ad es. il PAN) abbinato alla carta. Non formano oggetto di rilevazione i c.d. Token eventualmente abbinati alle carte di pagamento.

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti internazionali.

10 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

12 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02, 04, 10 e 12.

14 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

16 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

Voce: **58622**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE MULTIFUNZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale e rappresenta un “di cui” della voce 58620.

È prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

Vanno ricomprese esclusivamente le carte di debito con funzioni combinate di addebito, contante e moneta elettronica.

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli IP o IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36)

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per "settore di attività economica". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento mentre il settore di attività economica è riferito al possessore della carta. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

Inoltre, limitatamente alle sottovoci 03, 07, 10, 13, da 12 a 19 è richiesta la ripartizione in base al settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

NUMERO:

- 01** PRELIEVI
- 03** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 05** PRELIEVI

07 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

09 PRELIEVI

10 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

11 PRELIEVI

13 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ
NON A DISTANZA):

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE
AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

16 NUMERO

18 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni su POS, ATM o altro dispositivo.

17 NUMERO

19 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 12, 14, 16 e 18.

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

24 NUMERO

26 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dagli IP o dagli IMEL in veste di “acquirer” ⁽¹⁾ e pertanto va segnalata dai soli IP o IMEL che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell'operazione” si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per “settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

PAGAMENTO:

03 NUMERO

05 AMMONTARE

¹ Si considera “acquirer” l'istituto di pagamento che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di “acquiring”), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

PRELIEVO:

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

06 NUMERO

08 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58632**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dagli IP o dagli IMEL in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58630.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58742**

ALTRI ONERI

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dall'istituto di pagamento segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

Vanno altresì rilevati gli oneri per gli utilizzi delle carte c.d. "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING:

02 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

04 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

RAMO ACQUIRING:

06 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

08 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING:

10 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

12 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

14 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

16 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

**RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA
UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO**

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Vanno inclusi anche i rimborsi assicurati a fronte di perdite da utilizzai fraudolenti di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci da 58550.34 a 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58569 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code)".

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.01, 58625.05, 58625.09 e 58625.11.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'istituto di pagamento segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto "acquirer" (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04. La presente sottovoce si riferisce all'operatività con carte di debito svolta dagli IP e dagli IMEL segnalanti in veste di "acquirer" (cfr. voce 58630).

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code”.

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell’individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le sottovoci 08 e 10 vanno segnalate dai soli IP o IMEL che agiscono nella veste di “*acquirer*” di carte di credito proprie o emesse da altri soggetti.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Proventi da esercenti convenzionati con l’istituto di pagamento segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58767**

COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

04 ALTRO

Voce: **58779**

COMMISSIONI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Figurano nella presente voce le commissioni relative ad operatività con Banche, IP e IMEL scambiate tra operatori in base ad accordi tra le parti e/o sulla base di disposizioni vigenti. A titolo di esempio, rientrano in questa tipologia di commissioni le cd. *interchange fees* ossia le commissioni che gli acquirer versano agli issuer per le operazioni di pagamento basate su carta disciplinate dal Regolamento 751/2015.

ATTIVE

- 02** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 08** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE

- 10** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 16** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58778**

COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti della propria clientela.

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere “liberi” cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

10 SUPPORTO FISICO (CARTA)

16 NETWORK

Per la definizione di “NETWORK” cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 ALTRO

Per la definizione di “altro” cfr. voce 58633 sottovoce 18.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di “carta di moneta elettronica” cfr. voce 58633 sottovoce 20.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di “conto di moneta elettronica” cfr. voce 58633 sottovoce 22.

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili esclusivamente per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi su conti correnti e/o di pagamento ⁽¹⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelli bloccati o disabilitati. Tra gli strumenti in circolazione vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la classificazione per “digitalizzazione”.

Limitatamente alle sottovoci 02, 20 e 22 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

09 SUPPORTO FISICO (CARTA)

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio “*virtual card*” o “*scratch card*”).

18 ALTRO

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 09 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

¹ Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

Vanno indicate le carte emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicati i conti (anche ad accesso con carta) su cui è memorizzata moneta elettronica e in cui il saldo può essere utilizzato dal titolare del conto per effettuare pagamenti e trasferire fondi fra conti.

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'intermediario segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo".

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

Per le sottovoci relative alle operazioni di pagamento è prevista l'ulteriore ripartizione per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02, 06, 10 e 14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

36 NUMERO

38 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code)".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM

03 NUMERO

05 AMMONTARE

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

PRESSO ATM

Operazioni di prelievo di contante effettuate presso ATM gestiti dall'intermediario segnalante con strumenti di moneta elettronica propri e/o emessa da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58641**

OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58640.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente, per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58642**

ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

PER UTILIZZO INTEGRALE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

02 NUMERO

OPERAZIONI DI RIMBORSO

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

08 NUMERO

10 IMPORTO

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Numero degli strumenti e ammontare della moneta elettronica emessi nel periodo di riferimento (prima emissione) e delle successive operazioni di ricarica (operazioni che consentono il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica al titolare della carta con funzione di moneta elettronica).

Tra gli strumenti emessi nel periodo di riferimento vanno considerate anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “tipo terminale” e per “localizzazione del dispositivo”. È altresì richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”, limitatamente alle sottovoci da 32 a 42 e per “Stato dell’ordinante” limitatamente alle sottovoci da 20 a 30. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”).

PRIMA EMISSIONE

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

AD ACCESSO CON CARTA

24 NUMERO

26 AMMONTARE

ALTRO

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

32 NUMERO

34 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

AD ACCESSO CON CARTA

36 NUMERO

38 AMMONTARE

ALTRO

40 NUMERO

42 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”. L’attributo si riferisce alla sede legale dell’esercizio commerciale.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un’operazione nel periodo di riferimento.

ESERCIZI TRADIZIONALI

È prevista la ripartizione per “canale operativo”.

01 ATTIVI SENZA TERMINALE POS

Nella presente sottovoce vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o “*app*” diversi dal POS per l’inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

03 NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS

04 ATTIVI CON TERMINALE POS

05 NON ATTIVI CON TERMINALE POS

06 ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58721**

NUMERO DELLE CARTE CON FUNZIONI DI PAGAMENTO: DISTRIBUZIONE PER SCHEMA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Le carte che consentono l'utilizzo di più schemi vanno conteggiate in ognuno degli schemi applicabili.

È prevista la ripartizione per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

02 CARTE DI DEBITO

CARTE DI CREDITO

Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento, nella pertinente sottovoce (04 o 06).

04 A SALDO

06 RATEALI

08 CARTE DI MONETA ELETTRONICA

Nella presente voce vanno inclusi anche i conti di moneta elettronica ad accesso con carta.

Voce: **58722**

CARTE DI PAGAMENTO CON FUNZIONE CONTACTLESS: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno incluse nella presente voce le carte che consentono di disporre un'operazione di pagamento con modalità contactless, in cui sia il pagatore che il beneficiario dell'operazione di pagamento (e/o le loro apparecchiature) si trovano nello stesso luogo fisico.

È prevista la ripartizione per "digitalizzazione".

CARTE DI DEBITO

02 MONOFUNZIONE

04 MULTIFUNZIONI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

CARTE DI CREDITO

Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento, nella pertinente sottovoce (06 o 08).

06 A SALDO

08 RATEALI

10 CARTE DI MONETA ELETTRONICA

Nella presente voce vanno inclusi anche i conti di moneta elettronica ad accesso con carta.

Voce: **58723**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno escluse le apparecchiature virtuali.

È prevista la ripartizione per “provincia di sportello”, “localizzazione del dispositivo” e “tipo funzione”. La distribuzione territoriale (“provincia di sportello” e “localizzazione del dispositivo”) va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di terminali di pertinenza dell'ente segnalante che consentono l'effettuazione di transazioni ai titolari di carte con funzione di moneta elettronica (ad es. trasferimenti del valore elettronico dal saldo del titolare di moneta elettronica al saldo di un commerciante o di un altro beneficiario, loading/unloading della provvista).

02 AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

04 AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

Voce: **58724**

BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

La voce rappresenta un di cui della voce 58550.

Vanno rilevati nella presente voce i bonifici avviati elettronicamente e disposti singolarmente dal pagatore.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento “passivo”.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell’operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente dell’ente segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “*digital wallet*”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta.

P2P

14 NUMERO

16 AMMONTARE

C2P

18 NUMERO

20 AMMONTARE

ALTRO

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58726**

**BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA:
RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ
DI AUTENTICAZIONE – AMBITO DIVERSO DAL CBI**

Cfr. voce 58550.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58718.

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”) nonché per “Stato di controparte”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP cfr. Avvertenze Generali, par. 12.7.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58718**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO CBI

Cfr. voce 58550.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali il segnalante opera in qualità di intermediario “proponente” o “attivo”.

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”) nonché per “Stato di controparte”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP cfr. Avvertenze Generali, par. 12.7.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58727**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 46468.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58728**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58625.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58729**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Ai fini dell'individuazione degli IP o IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalate nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 10 NUMERO
- 12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 14 NUMERO
- 16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 18 NUMERO
- 20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 22 NUMERO
- 24 AMMONTARE

Voce: **58731**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell’identità dell’utente dei servizi di pagamento o di validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 10 NUMERO
- 12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 14 NUMERO
- 16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 18 NUMERO
- 20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 22 NUMERO
- 24 AMMONTARE

Voce: **58732**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dai soli IP o IMEL che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58733**

OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

La voce rappresenta un “di cui” della voce 58625.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

SU ATM DELL'AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

CASH-BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58625.12, 58625.14, 58625.16 e 58625.18.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58734**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell’identità dell’utente dei servizi di pagamento o di validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58736**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 14** NUMERO
16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 18** NUMERO
20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 22** NUMERO
24 AMMONTARE

Voce: **58738**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo inizializzazione", "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per "canale dispositivo".

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione in base tra operazioni effettuate in modalità "contactless" e non (variabile "contactless") e limitatamente alle operazioni contactless la ripartizione per "tecnologia" (valorizzare "non applicabile" negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

Cfr. sottovoce 58633. 20

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

Cfr. sottovoce 58633. 22

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58739**

OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58635.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l’importo delle operazioni di prelievo effettuate, in Italia e all’estero, con “moneta elettronica” emessa dall’azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH-BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.9).

Il numero e l’importo dell’operazione di prelievo sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58635.02, 58635.06, 58635.10 e 58625.14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.10)

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58743**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Riguarda l'attività svolta dall'ente in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 06** NUMERO
- 08** AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 10** NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58744**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dall'ente presso il quale il cliente che richiede il prelievo detiene il conto. È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK:

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di pagamento a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi. Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle voci di competenza.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58741**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dall'intermediario che svolge l'attività in veste di "acquirer". È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK:

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di pagamento a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi. Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle voci di competenza.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58746**

SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella presente voce vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP).

È prevista la ripartizione per "Stato della controparte" e "canale dispositivo". La variabile "Stato di controparte" va riferita al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

BONIFICI:

Per la definizione di bonifico si veda la voce 58550.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

Vanno inclusi i servizi di disposizione di ordini di pagamento che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico da segnalare nelle sottovoci da 02 a 08 (ad esempio un'operazione con carta).

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58747**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Cfr. voce 58550

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “modalità di avvio”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell'operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58747.42 e 58747.44 è prevista la ripartizione per “Tipo inizializzazione”.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58748**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

Cfr. voce 58724.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell'operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell'operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente della banca segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE

- | | |
|-----------|-----------|
| 02 | NUMERO |
| 04 | AMMONTARE |

ALTRO

- | | |
|-----------|-----------|
| 06 | NUMERO |
| 08 | AMMONTARE |

TRAMITE ATM

- | | |
|-----------|-----------|
| 10 | NUMERO |
| 12 | AMMONTARE |

TRAMITE MOBILE

Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta.

P2P

- | | |
|-----------|-----------|
| 14 | NUMERO |
| 16 | AMMONTARE |

ALTRO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58749**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO DIVERSO DAL CBI

Cfr. voce 58726.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58719.

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “Stato di controparte” nonché per “causale frode”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 06 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP cfr. Avvertenze Generali, par. 12.7.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58719**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO CBI

Cfr. voce 58718.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le frodi su operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali il segnalante opera in qualità di intermediario “proponente” o “attivo”.

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “Stato di controparte” nonché per “causale frode”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è l’ente presso cui è acceso il conto del beneficiario.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58792**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo".

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

10 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

14 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58751**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE TRANSAZIONI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce l'ammontare delle perdite subite dal prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall'utente dei suoi servizi di pagamento o da altri (variabile "portatore di responsabilità").

02 BONIFICI

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di istituto di pagamento "passivo".

04 ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

06 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

08 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

10 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

12 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

14 ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

16 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

18 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

20 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)

22 OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

24 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

Voce: **58752**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Cfr. 58567.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “modalità di avvio” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del debitore. Per “provincia di esecuzione dell’operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È inoltre richiesta la ripartizione tra accrediti con mandato elettronico e accrediti senza mandato elettronico (variabile “Modalità consenso”), per “schema di addebito” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58753**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58625.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo”, e “tipo inizializzazione”.

SU ATM DELL’AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO

07 AMMONTARE

SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

10 NUMERO

13 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL’AZIENDA STESSA (MODALITÀ
NON A DISTANZA):

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE
(MODALITÀ NON A DISTANZA):

16 NUMERO

18 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni su POS, ATM o altro dispositivo.

17 NUMERO

19 AMMONTARE

Voce: **58754**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

Cfr voce 58630 e 58632.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO

05 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell’operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58756**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 46468.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”).

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)

05 NUMERO

07 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58757**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

Cfr. voci 46440, 58662 e 58664.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”).

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL’ENTE SEGNALANTE

28 NUMERO

30 AMMONTARE

DA ALTRI ENTI:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione e la provincia di esecuzione dell'operazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58758**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58756.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58759**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58753.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58761**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58729.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 06** NUMERO
- 08** AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58762**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58731.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58763**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO — RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58732.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58764**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO — RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58734.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

- 06** NUMERO
- 08** AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58768**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58733.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

SU ATM DELL’AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

CASH-BACK:

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL’AZIENDA STESSA:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

CASH IN SHOP

18 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

20 AMMONTARE

Voce: **58769**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Cfr. voci 46464 e 58702.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” ad esclusione delle sottovoci 10 e 12 e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la “localizzazione del dispositivo” e lo schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL’ENTE SEGNALANTE

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

CASH-BACK:

- 20** NUMERO
- 22** AMMONTARE

CASH IN SHOP:

- 24** NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

26 AMMONTARE

Voce: **58771**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON
MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI
DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

23 NUMERO

25 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH IN SHOP:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58772**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58738.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “tipo inicializzazione”, “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per “canale dispositivo”.

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra le operazioni effettuate in modalità “*contactless*” e non (variabile “*contactless*”) e limitatamente alle operazioni *contactless* la ripartizione per “tecnologia” (valorizzare “non applicabile” negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA):

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

P2P MOBILE:

10 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

12 AMMONTARE

ALTRO:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58773**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)

Cfr. voci 58640 e 58641.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione di operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58774**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA — RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58736.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58776**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Cfr. voce 58743.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode".

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58766**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58744.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione”, “localizzazione del dispositivo” e “modalità di identificazione”. Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l’ esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l’operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58794**

UTILIZZI FRAUDOLENTI PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58741.

La presente voce ha periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata dall'intermediario segnalante che svolge l'attività in veste di "acquirer".

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP:

- | | |
|-----------|-----------|
| 02 | NUMERO |
| 04 | AMMONTARE |

CASH BACK:

- | | |
|-----------|-----------|
| 06 | NUMERO |
| 08 | AMMONTARE |

SU ATM

- | | |
|-----------|-----------|
| 10 | NUMERO |
| 12 | AMMONTARE |

Voce: **58785**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”

Cfr. voce 58560.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione esclusivamente le rimesse di denaro in uscita.

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione”, per “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

Lo “Stato di controparte” va riferito al destinatario dell’importo trasferito, la “provincia di esecuzione dell’operazione” è quella dello sportello (o del punto vendita) presso cui viene ordinata l’operazione e la “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario” è quella di residenza anagrafica dell’ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L’INTERMEDIARIO

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “Stato di esecuzione dell’operazione”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito e lo Stato di esecuzione dell’operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58786**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Cfr. voce 58569 e 58575.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte

RIBA E RICEVUTE SIMILARI

22 NUMERO

32 AMMONTARE

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):

34 NUMERO

36 AMMONTARE

Voce: **58787**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Cfr. voce 58746.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “canale dispositivo”.

BONIFICI:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58796**

CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

Voce: **58802**

CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

Voce: **58804**

MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALL’ENTE SEGNALANTE A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL
SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58788**

PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO CLIENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va riportato il numero di utenti di servizi di pagamento a cui l'ente segnalante offre i suoi servizi di informazione sui conti, in qualità di AISP (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.8).

Va segnalato il numero dei clienti in essere nell'ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano usufruito o meno, nel corso del periodo, del servizio di informazione sui conti e per i quali il consenso esplicito rilasciato per il servizio, di cui all'art. 67 della Direttiva UE 2015/2366 (cd. PSD2), risulti non scaduto.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza del cliente.

Voce: **58789**

PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato il numero di conti di pagamento radicati presso l'ente segnalante cui, nel corso del periodo di segnalazione, hanno acceduto AISP (cfr. Avvertenze Generali, par. 12.8) domestici e/o esteri. Per le finalità della segnalazione ciascun conto va conteggiato solo se acceduto almeno una volta nel corso del periodo di riferimento. In caso di accessi multipli sullo stesso conto, quest'ultimo va conteggiato una sola volta.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza degli AISP che effettuano l'accesso sui conti. Nel caso di conti acceduti da più AISP va indicata la residenza di quello che ha acceduto il maggior numero di volte. In presenza dello stesso numero di accessi va indicata la residenza dell'AISP che ha acceduto più di recente al conto.

Voce: **58791**

NUMERO CARTE CONTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato nella presente voce il numero di carte di pagamento dotate di un codice IBAN, che permettono di effettuare diverse operazioni bancarie, in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate. Vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

È inoltre prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "localizzazione del dispositivo", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È altresì prevista la ripartizione per "modalità di identificazione".

04 NUMERO

06 AMMONTARE

Voce: **58737**

VERSAMENTO CONTANTE: CASH IN SHOP

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati il numero e l'ammontare dei versamenti di contante sui conti della propria clientela, effettuati presso terminale POS (o altro dispositivo) gestito dall'esercente convenzionato con l'azienda stessa o con un'altra azienda.

È prevista la distinzione per “localizzazione dispositivo” e “provincia di esecuzione dell'operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo di riferimento della segnalazione dovute dai possessori di moneta elettronica emessa dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL’INTERMEDIARIO

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall’intermediario segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’INTERMEDIARIO

È prevista la distinzione per “settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code”.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. merchant fee) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.